

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-352 del 26/01/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. IFA SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA G. ROSSI, N.6 E ATTIVITÀ DI MAGAZZINO GENERALE PORTUALE IN VIA BAIONA, N.143. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2018-4441 DEL 03/09/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-354 del 26/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno ventisei GENNAIO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **IFA SRL** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA G. ROSSI, N.6 E ATTIVITÀ DI MAGAZZINO GENERALE PORTUALE IN VIA BAIONA, N.143. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2018-4441 DEL 03/09/2018.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2018-4441 del 03/09/2018 a favore della Ditta IFA srl, avente sede legale in Comune di Ravenna, Via G. Rossi, n.6 e attività di magazzino generale portuale con operazioni di carico/scarico, imbarco, magazzini e deposito per conto terzi in Via Baiona, n.143, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento unite ad acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 07/10/2021 - assunta da ARPAE SAC con PG 2021/155275 - Pratica SinaDoc n. 27951/2021 - dalla Ditta **IFA srl** (C.F./P.IVA 00446770398) per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con la Determina Dirigenziale n.2018-4441 sopra richiamata, a seguito dell'avvio delle attività in procedura semplificata di recupero rifiuti non pericolosi (messa in riserva R13), ai sensi dell'art.216 del Dlgs n.152/2006 e smi, senza variazioni alle emissioni in atmosfera e all'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento unite alle acque reflue domestiche in acque superficiali;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpa, in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra Arpa e la Provincia di Ravenna nel 2016 e annualmente rinnovata. In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 della suddetta Convenzione, sono state specificate le residue funzioni in materia ambientale attribuite alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 che vengono esercitate tramite Arpa SAC (tra cui l'iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e smi)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi "Norme in materia ambientale" - Parte IV - in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- ✓ DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione presentata effettuata dall'incaricato dell'istruttoria per la pratica SinaDoc n. **27951/2021/2021**, emerge che:

- la Ditta IFA srl svolge attività di magazzino generale portuale con operazioni di sbarco, imbarco, stoccaggio, movimentazione di argilla, feldspati, e sabbie ed è autorizzata con Determina Dirigenziale n. 2018/4441 del 03/09/2018;
- con la domanda di modifica sostanziale la Ditta richiede di avviare l'attività in procedura semplificata per le operazioni di recupero rifiuti non pericolosi (ai sensi dell'art.216 del DLgs n.152/2006 e smi);
- le operazioni di recupero rifiuti non pericolosi che la Ditta IFA srl intende svolgere sono riconducibili al punto 3.1 dell'Allegato 1 al DM 05/02/98 – Attività di messa in riserva (R13);
- la Ditta dichiara che nulla viene modificato rispetto all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e all'autorizzazione per lo scarico di acque reflue di dilavamento unite alle acque reflue domestiche in acque superficiali;

- l'istanza non si intendeva formalmente completa e correttamente presentata per cui con nota PG, 2021/160909 del 19/10/2021, è stato richiesto di presentare la necessaria documentazione a completamento, con contestuale interruzione dei termini del procedimento;
- in data 18/11/2021 (PG. 2021/178426) la Ditta ha richiesto proroga temporale ai fini della presentazione della documentazione richiesta; la proroga è stata concessa con nota PG. 2021/180798 del 24/11/2021;
- la documentazione a completamento dell'istanza di modifica sostanziale di AUA è stata acquisita da questo Servizio ARPAE SAC in data 15/12/2021 (PG. 2021/191844);
- risultano pertanto esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale e a fini istruttori da parte di ARPAE SAC di Ravenna (PG 2021/200369);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO ATTO che per la società interessata, in merito agli adempimenti previsti dal Codice Antimafia (D.Lgs n. 159 del 06/09/2011), si è proceduto ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 159/2011 in relazione al quale verranno svolti i dovuti controlli previsti dal DPR 445/00;

ACCERTATO che la Ditta IFA srl ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, mediante PagoPA in data 23/10/2021;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere con la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2018/4441 del 03/09/2018 a favore della Ditta IFA srl, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di magazzino generale portuale con operazioni di carico/scarico, imbarco, magazzini e deposito per conto terzi e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2021-221 del 24/03/2021, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Fabrizio Magnarello;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2018-4441 del 03/09/2018, a favore della Ditta **IFA srl** (C.F./P.IVA 00446770398), a seguito dell'avvio delle attività in procedura semplificata di recupero rifiuti non pericolosi (messa in riserva R13), ai sensi dell'art.216 del Dlgs n.152/2006 e smi, senza variazioni alle emissioni in atmosfera e all'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento unite alle acque reflue domestiche in acque superficiali, nello stabilimento sito in Comune di Ravenna, Via Baiona, n.,143, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce la precedente adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2018-4441 del 03/09/2018;**
3. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) – **invariata** -
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento unite alle acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) – **invariata** -
 - operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato – **nuovo** - .

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.
 - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue di dilavamento unite alle acque reflue domestiche in acque superficiali;
 - **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato.
 - 4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
 - ogni modifica sostanziale delle operazioni di recupero dei rifiuti soggetta ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8) della Legge n.447/1995, qualora la Ditta intenda apportare modifiche, potenziamenti o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare documentazione previsionale di impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico";

4.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

**AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

Condizioni:

- la Ditta IFA srl svolge attività di imbarco e sbarco di prodotti sfusi, nello stabilimento sito in Comune di Ravenna, Via Baiona, n.143 - Porto San Vitale;
- la Ditta movimentata prodotti che rientrano nelle classificazioni A,B,C, di cui all'ordinanza dell'Autorità Portuale n. 4/2008: Argilla, feldspati, nefelina, urea, clinker, sfarinati e granaglie;
- le emissioni in atmosfera convogliate afferiscono alle tramogge di carico e scarico, dotate di idonei sistemi di abbattimento del materiale particellare mediante di filtri a maniche.

Limiti:**PUNTI DI EMISSIONE E1+E2 - TRAMOGGIA MAT. N. 0278 - F.T. -**

Portata massima	19000	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	9	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE E3+E4 - TRAMOGGIA MAT. N. 0279 - F.T. -

Portata massima	19000	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	9	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE E5+E6 - TRAMOGGIA MAT. N. 0280 - F.T. -

Portata massima	19000	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	9	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni:

1. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e smi e precisamente:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10393 UNI 10246-1	

UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili atti a limitare e ridurre la polverosità diffusa. In tal senso, le operazioni di movimentazione di materiale sfuso e potenzialmente polverulento all'aperto, non dovranno essere effettuate in condizioni meteorologiche tali da produrre emissioni diffuse di polveri nelle aree circostanti. Alla fine delle operazioni dovranno essere effettuati i necessari interventi di pulizia dei piazzali e devono essere adottate le seguenti procedure operative minime:
 - le procedure di sbarco dei prodotti dalle navi, devono essere sempre svolte utilizzando le migliori tecniche disponibili;
 - i prodotti con classe di polverosità C (molto polverosi) devono essere stoccati all'interno di capannoni. I prodotti (poco polverosi) stoccati all'aperto, dovranno essere bagnati mediante apposito impianto di spruzzatura;
 - i cumuli non dovranno superare l'altezza di 10 metri e comunque non devono superare l'altezza del muro perimetrale;
 - il piazzale deve essere mantenuto costantemente pulito tramite spazzatrici;

- il carico sui camion deve essere effettuato al coperto oppure in aspirazione o, in alternativa, devono essere utilizzati dispositivi che riducano al minimo la dispersione di polveri riducendo il salto di caduta del materiale;
 - i camion in uscita dallo stabilimento devono obbligatoriamente essere coperti e prima di entrare su strada ad uso pubblico, devono procedere al lavaggio delle ruote;
 - deve essere sempre presente un operatore atto alla verifica delle corrette operazioni di sbarco, carico/scarico e deve essere formalizzata una procedura sulle modalità di effettuazione di tali operazioni da tenere a disposizione degli organi di controllo.
5. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. La Ditta è inoltre tenuta ad annotare sul medesimo registro:
- **le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare ai sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi.**

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO UNITE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE.

Condizioni.

1. la ditta IFA srl svolge l'attività di magazzino generale portuale consistente in operazioni di sbarco, imbarco, stoccaggio, movimentazione e ricarica di argilla, feldspati, e sabbie. In quantità più modeste anche cereali e sfarinati a uso zootecnico e fertilizzanti e per lo stoccaggio dei materiali dispone di n. 3 piazzali identificati in planimetria con P0, P1, P3 e da n. 6 magazzini;
2. i mangimi e i fertilizzanti sono sbarcati e immagazzinati al coperto, così come la maggior parte delle argille al fine di evitarne il dilavamento;
3. le aree di sbarco vengono pulite con mezzi presenti presso l'attività: bobcat, pale e spazzatrice;
4. nei piazzali P1 e P3 sono stoccati argille e feldspati. I feldspati assorbono e riescono a trattenere la quasi totalità dell'acqua di pioggia mentre le argille essendo materiali coesivi, con il dilavamento delle acque meteoriche formano una "poltiglia fangosa". Per rallentare e trattenere all'interno dei piazzali le acque reflue di dilavamento provenienti dal deposito delle argille, la ditta ha previsto lo stoccaggio di tali materiali nel piazzale più lontano dal punto di scarico finale nel Canale Candiano, prevedendo l'utilizzo di paratie alte 2 metri che fungono da barriera e consentono la diminuzione dell'apporto di fango in prossimità delle caditoie poste sulla linea di raccolta delle acque meteoriche, lasciando solamente le aperture per il passaggio dei mezzi di lavoro;
5. la ditta, per le principali criticità legate alle operazioni di trasporto e stoccaggio delle merci presenti ha già da anni attivato anche un piano di gestione che prevede la pulizia e il lavaggio delle linee fognarie a mezzo di autospurghi con canal jet e delle strade tramite spazzatrice. Inoltre, i camion adibiti al trasporto interno sono dotati di un sistema di copertura del cassone ;
6. le acque reflue scaricate nel Canale Candiano sono costituite da acque reflue di dilavamento derivanti dai piazzali dell'insediamento unite alle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici;
7. le acque reflue domestiche, previo trattamento in fosse Imhoff e filtro batterico anaerobico, si immettono nel collettore fognario principale, per poi essere scaricate unitamente alle acque reflue di dilavamento nel canale Candiano;
8. la rete fognaria dello stabilimento è unitaria e raccoglie le acque reflue di dilavamento dei piazzali, le acque meteoriche delle coperture dei capannoni e fabbricati e le acque reflue domestiche dei servizi igienici. Per la raccolta delle acque reflue di dilavamento lo stabilimento è strutturato con n. 4 reti fognarie, dotate ciascuna di una vasca a setti (V1, V2, V3, V4) dove avviene una prima sedimentazione dei materiali inerti. Tutte le predette vasche hanno una capacità di 40 mc. Le reti fognarie si immettono poi in un collettore finale che convoglia tutte le acque reflue, mediante due pompe di sollevamento, ad una vasca fuori terra della capacità di 370 mc, dove avviene una successiva sedimentazione (tempo di permanenza 37 minuti). Da qui le acque reflue di dilavamento, unite alle acque reflue domestiche sono inviate tramite pompa di rilancio in acque superficiali (Canale Candiano);

Prescrizioni



- A) lo scarico delle acque reflue di dilavamento unite a acque reflue domestiche, nel punto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 allegato 5 parte terza del D.Lgs n. 152/06 (acque superficiali);
- B) va eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue di dilavamento che attesti la conformità alla Tabella 3, Allegato 5, parte terza del D.Lgs n. 152/06. I certificati d'analisi, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati e presentati con cadenza triennale al Comune di


Ravenna e ad ARPAE - Servizio Territoriale di Ravenna. I parametri minimi da ricercare sono: pH, BOD, COD, Solidi Sospesi totali.

- C) gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare un buon funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
- D) dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento (vasca di sedimentazione), al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione;
- E) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Ravenna e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna;
- F) la planimetria della rete fognaria costituisce parte integrante della presente AUA.

PLANIMETRIA GENERALE 1:1000

LEGENDA

-  LINEA ACQUE VERDE CON BANCHI - FORTI E POZZETTO DI CAMPIONAMENTO
-  LINEA FORME ACQUE METEORICHE DI DEVIAMENTO E RACCOLTA PLUVIALI
-  POZZETTO DI ESPURAMENTO/CAFFOCE
-  VASCHE DI RACCOLTA ACQUE



RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO

Condizioni:

La Ditta IFA Srl è iscritta al n. 271, classe 2, del registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) - nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 - relativamente alle seguenti tipologie e quantità di rifiuti non pericolosi:

<i>Tipologia di rifiuti (Allegato 1 - Sub allegato 1 del DM 05.02.98 e smi)</i>	<i>Quantitativi massimi ammessi (t/anno)</i>	<i>Operazione di recupero prevista (Allegato 1 - Sub allegato 1 del DM 05.02.98 e smi)</i>
3.1 - Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa <i>Codici EER: 12 01 01 – 12 01 99 - 17 04 05 19 12 02</i>	160.000	R13

Prescrizioni:

1. L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e smi, nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la Ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998;
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
4. **Entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350. L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.**

È fatto salvo:

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- quanto previsto dalla normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela delle acque di cui alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- i diritti di terzi ai sensi di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.